



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Ordinanza N. 12 del 30.05.2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONTRO LA DETENZIONE DI CONTENITORI DI VETRO O LATTINE IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO IN OCCASIONI DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Comune di Laigueglia fonda la propria economia in massima parte sul comparto turistico, al cui sviluppo concorrono un complesso di interventi, iniziative di intrattenimento e pubbliche manifestazioni legate all'arte, alla cultura, allo sport, organizzate soprattutto nella stagione turistica estiva.

CONSIDERATO:

- che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande, spesso vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle stesse, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che assistono ad eventi e manifestazioni pubblici, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini ed anziani;
- che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi o frantumati, ovvero in lattine lacerate, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- che il consumo e la detenzione di bevande in contenitori di vetro o lattine potrebbe costituire un potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, contribuendo altresì a causare possibili situazioni di degrado igienico sanitario e ambientale;

RITENUTO, in vista dell'imminente stagione estiva e di maggiore afflusso turistico, indispensabile, indifferibile ed urgente:

- prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere a rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- contenere nell'ambito di pubbliche manifestazioni, il fenomeno dell'abbandono in luogo pubblico di contenitori di vetro o lattine costituenti fonte di pericolo per l'incolumità pubblica;
- definire specifiche misure volte in particolare a prevenire o limitare i fenomeni di violenza legati anche all'uso improprio di tali contenitori;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni in legge 18/4/2017 n°48 ed in particolare la nuova definizione di sicurezza urbana quale *".. il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più' degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità', in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile,.."*;

VISTO l'art. 54 comma 4 bis del D.lgs.267/2000, così come sostituito dal D.L.20/02/2017, N.14 convertito con modificazioni in legge 18/4/2017 n°48 che prevede espressamente che *"...I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione,*

l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la Legge 689 /81, relativo alla contestazione e notificazione delle sanzioni amministrative, e smi;

ATTESO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Signor Prefetto di Savona, con nota Prot. n. 12198 del 28.05.2024, a mezzo pec, ai sensi del comma 4° dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Con decorrenza dal 01/06/2024 al 30/09/2024 su tutto il territorio del Comune di Laigueglia:

In occasione e nell'ambito di pubbliche manifestazioni È FATTO DIVIETO a chiunque di detenere contenitori di vetro o lattine all'interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere.

Il divieto di cui sopra non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all'interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale.

DISPONE

Che:

- l'inosservanza di quanto contemplato nella presente ordinanza, fatta salva la responsabilità civile e/o penale, se non già sanzionata da specifica normativa, prevede una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, nonché la misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa, delle bevande alcoliche nei suddetti contenitori, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, in riferimento alla zona di stazionamento, a cura e spese del trasgressore in caso di abbandono dei contenitori utilizzati per il consumo predetto. In caso di inottemperanza provvederanno gli addetti comunali con aggravio di spese in danno del trasgressore;

- i trasgressori, compiutamente identificati, che non ottemperino all'ordine impartito da funzionari ed agenti di polizia per motivi di sicurezza pubblica, ordine pubblico od igiene, del ripristino dello stato dei luoghi, verranno perseguiti a norma dell'art. 650 C.P.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione della presente Ordinanza:

Alla Prefettura di Savona;

Alla Questura di Savona;

Al Commissariato di P.S. di Alassio;

Alla Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Loano- Albenga;

Alla Delegazione di Spiaggia di Andora;

Alla Guardia di Finanza Compagnia di Albenga;

Al Comando Stazione Carabinieri di Laigueglia;

Al Comando di Polizia Locale di Laigueglia;

All'Ufficio Segreteria del Comune per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

I messi notificatori sono incaricati inoltre di consegnare la presente ordinanza in copia al fine della divulgazione agli associati:

all'Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Laigueglia;

all'Associazione Bagni Marini Laigueglia;

all'Associazione Albergatori di Laigueglia;

AVVERTE

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Laigueglia, 30 maggio 2024

 IL SINDACO
Giorgio Manfredi -


